

Penale Sent. Sez. 6 Num. 54751 Anno 2016

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: SCALIA LAURA Data Udienza: 16/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da Italfondiario S.p.A.

avverso il decreto del 16/10/2015 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Castello Finance società a r.l., è cessionaria del credito della Banca Commerciale Italiana S.p.A. che aveva concesso a mutuo la somma di lit. 300 milioni ai coniugi Alessandro Bisicchia e Carmela Elisa Costanzo, per l'acquisto di un appartamento.







A realizzazione di detto credito, garantito per lit. 600 milioni da ipoteca iscritta il 7 maggio 1993, Italfondiario S.p.A. aveva attivato procedura di ammissione sul bene ipotecato, oggetto di sequestro di prevenzione per decreto del 22 luglio 1994 e,quindi,di confisca per successivo decreto del 21 luglio 1995, divenuto irrevocabile il 10 gennaio 2000, ai danni del Bisicchia (art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012 e art. 58, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011).

Per decreto del 10 luglio 2014 il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, ha ammesso per la somma di euro 273.541,02 il credito vantato da Italfondiario S.p.A., terzo creditore ipotecario in buona fede.

2. La Corte di cassazione con sentenza n. 24795 del 5 giugno 2015 ha annullato il provvedimento del Tribunale di Catania.

E' stata in tal modo apprezzata come viziata la motivazione del decreto, nella parte in cui il Tribunale aveva richiamato il positivo giudizio espresso sullo stato di buona fede del cedente in sede di incidente di esecuzione promosso da Intesa Gestione Crediti S.p.A., prima acquirente 'in blocco' dei crediti della Banca Intesa Commerciale Italiana, all'interno dei quali era ricompreso quello ipotecario.

Ritenuta nulla la procedura osservata nell'incidentale sede, per mancato avviso all'A.N.B.S.C. e, comunque, apparente la motivazione che non aveva esplicitato le ragioni del formulato giudizio sulla buona fede del cessionario, se non per una impropria deduzione dalla posizione del cedente, pure contestata.

- 3. Il Tribunale di Catania, con il decreto in epigrafe indicato, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di ammissione al credito proposta da Italfondiario S.p.A., nella ritenuta insussistenza dello stato di buona fede in capo a detto terzo, attesa la posteriorità dell'acquisto del credito rispetto al provvedimento ablativo, nella stimata insufficienza che l'anteriorità dell'acquisto e la buona fede si realizzino in capo al solo soggetto cedente (Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297).
- 4. Avverso l'indicato provvedimento propone ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 666, comma 6, e 611 cod. proc. pen., Italfondiario S.p.A., che articola tre motivi in annullamento.
- 4.1. Con il primo motivo, si fa valere la violazione di legge, in cui sarebbe incorso il Tribunale di Catania, con riferimento all'art. 1, comma







194, e ss. legge n. 228 del 2012 ed all'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, non distinguendo i giudici di merito, rispetto all'intervenuto sequestro preventivo, l'epoca dell'acquisto del diritto di credito e quella di costituzione del diritto reale.

Il titolo per il quale il ricorrente agiva non andava infatti individuato nel diritto di credito acquistato per cessione in blocco intervenuta il 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, e quindi successivamente all'adozione della misura ablatoria per decreto di sequestro del 22 luglio 1994 poi tradottosi in confisca di prevenzione il 21 luglio 1995, ma nel diritto reale di garanzia, costituito, per ipoteca iscritta in data anteriore al provvedimento ablativo, il 7 maggio 1993.

L'anteriorità di siffatta iscrizione rispetto al sequestro di prevenzione — nell'intervenuta degradazione *ope legis* del diritto reale in diritto di credito e nell'operatività del principio civilistico per il quale il diritto di credito è trasferito al cessionario con le garanzie reali (art. 1, comma 197, legge n. 228 cit.; art. 1263 cod. civ.) — avrebbe determinato l'ammissione del credito dell'istante nelle forme di cui all'art. 1 legge n. 228 cit.

Integrata l'indicata condizione, deduce la difesa come si imponga, per il dettato legislativo vigente, un accertamento sul rapporto tra creditore — sia questi il creditore originario o il cessionario — ed attività illecita che sia finalizzato ad indagare sulla natura di 'favore' della cessione denunciata, comunque diretta a consentire al proposto-cedente, nella posizione di mero prestanome dal cessionario rivestita, il recupero del bene sottoposto a confisca.

Evidenza, quest'ultima, da escludersi nella specie avendo la cessionaria acquistato per operazione creditizia intervenuta tra soggetti abilitati, secondo normativa vigente, apprezzata dalla giurisprudenza di legittimità, nella pluralità delle posizioni cedute, come causa, finanche, di esclusione della esigibilità in capo al terzo cessionario di preventiva verifica sulle condizioni giuridiche dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria.

L'immotivato provvedimento del Tribunale delle Misure di prevenzione, costituendo in mala fede il cedente per una sorta di automatismo, avrebbe reso il diritto ceduto, anche se privo di strumentalità con l'attività illecita, un credito inalienabile, con totale svuotamento della tutela accordata dalla norma al terzo di buona fede e conseguente responsabilità per evizione dello stesso cedente.

4.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del principio di diritto affermato per la fase di rinvio dalla cassazione nella









sentenza di annullamento (art. 627, comma 3, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen.).

La Corte di cassazione aveva infatti richiesto che il Tribunale si pronunciasse sulla buona fede del cessionario, qualificando come apparente la motivazione del precedente provvedimento di ammissione del credito di Italfondiario S.p.A.

- Il Tribunale, invece, aveva argomentato dalla sola anteriorità dell'iscrizione del titolo o del diritto senza alcun riferimento allo stato soggettivo dell'istante ed al suo accertamento.
- 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente fa valere la violazione del canone del ne bis in idem, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., in cui sarebbe incorso il Tribunale di Catania per avere ritenuto il venir meno del vincolo derivante da precedente decreto del 2006 che, adottato in sede di incidente di esecuzione, aveva ritenuto la buona fede di Intesa Gestioni Crediti S.p.A., dante causa della Castello Finance S.r.l.

Trattandosi di giudicato esecutivo rebus sic stantibus non superato dalla deduzione di fatti nuovi, avrebbe infatti dovuto restare fermo il giudizio ivi espresso.

5. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, per requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato per lo svolgimento di nuovi accertamenti sulla buona fede del creditore originario o cedente e dell'istituto cessionario.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Vanno congiuntamente trattati i tre motivi di ricorso.

Risulta dirimente nell'indicata prospettiva il richiamo alle norme, sui cui contenuti misurare il rapporto tra provvedimento patrimoniale di prevenzione e diritto ipotecario del terzo.

2. Poiché il bene confiscato, alla data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, è stato trasferito o aggiudicato, si è per ciò stesso verificata l'estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca (art. 1, comma 197), con conseguente residuo riconoscimento in capo al terzo creditore ipotecario di una semplice pretesa al pagamento (art. 1, comma 203), nel ricorso dei presupposti sostanziali di







opponibilità del proprio diritto (art. 52, d.lgs. 159 del 2011, richiamato dall'art. 1, comma 200, legge n. 228 del 2012).

- 3. La Cassazione a Sezioni Unite Civili (S.U. civ., 7 maggio 2013, n. 10532) ha chiarito la natura a titolo originario e non derivativo dell'acquisto da parte dello Stato a seguito del provvedimento di confisca e la prevalenza della confisca sull'ipoteca, come sancita dalla legge di stabilità del 2013, con conseguente tutela di natura risarcitoria delle posizioni del terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, che potrà chiedere attraverso l'apposito procedimento (commi 194-205 legge n. 228 del 2012, che fa riferimento all'art. 666, commi dal 2 al 9, cod. proc. pen., per il comma 199), il riconoscimento del suo credito.
- 4. Ciò posto, l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 nel definire i requisiti di opponibilità del credito alla massa oggetto di confisca, al comma 1, dopo aver stabilito, avuto riguardo al fattore tempo, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, prevede tra le ulteriori condizioni che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

La nozione di buona fede resta quindi definita nei suoi contenuti secondo un'accezione squisitamente penalistica per la quale vengono in rilievo strumentali connessioni tra credito ipotecato ed attività illecita, ragione dell'assoggettamento del bene garantito al provvedimento ablativo di prevenzione.

La norma quindi (art. 52, comma 3, cit.) orienta il giudice del merito nella formulazione del giudizio sulla buona fede, stabilendo che rilevino: le condizioni delle parti; i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse; il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività; la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, le dimensioni degli stessi.

5. Sugli indicati elementi in diritto, si apprezza l'erronea prospettiva in cui è caduto il Tribunale di Catania valorizzando unicamente la posteriorità, rispetto al provvedimento di prevenzione, del credito acquistato dalla Castello Finance a r.l., per cui agisce Italfondiario S.p.A., per atto di









cessione dei rapporti giuridici in blocco intervenuto, ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, il 6 dicembre 2005.

Il Tribunale ha mancato di fare corretta applicazione del disposto di norma omettendo di valutare l'epoca di insorgenza del diritto reale iscritto, a garanzia della realizzazione del credito della Castello Finance, il 7 maggio 1993 e quindi in epoca anteriore al decreto di sequestro di prevenzione del 22 luglio 1994, cui è seguita confisca per decreto del 21 luglio 1995.

Su siffatta premessa il Tribunale ha poi obliterato il principio di diritto fissato da questa Corte con la sentenza di annullamento del 5 giugno 2015, non motivando sullo stato di buona fede del cedente e del cessionario del credito, oggetto di domanda di ammissione.

Si impone pertanto nuovo annullamento.

- 6. Nell'ulteriore giudizio di rinvio il Tribunale di Catania, Sezione Misure di prevenzione, è chiamato a:
- 1) valorizzare, quanto all'appartamento di proprietà di Carmela Elisa Costanzo, ubicato in Catania, Via Monte S. Agata, 6, in catasto alla partita 16831, f. 69, mappa 4532 sub 14:
- a) l'anteriorità dell'atto di acquisto del diritto di credito per intervenuta concessione del mutuo ai coniugi Bisicchia e Costanzo in data 5 maggio 1993;
 - b) l'anteriorità dell'atto di iscrizione ipotecaria del 7 maggio 1993;


rispetto, quanto ad entrambi gli atti, al provvedimento di sequestro di prevenzione emesso, anche sul bene ipotecato, ai danni di Alessandro Bisicchia il 22 luglio 1994;

- 2) motivare, nell'anteriorità degli atti di acquisto del credito e di iscrizione ipotecaria, in ordine allo stato di buona fede dei soggetti individuati dalle varie operazioni commerciali di trasferimento del credito quali 'cedenti' (Banca Commerciale Italiana S.p.A., istituto mutuante, primo cedente; Banca Intesa Commerciale Italiana, altro soggetto cedente; Intesa Gestione Crediti S.p.A., primo acquirente dei rapporti giuridici in blocco, tra i quali quello in esame) e del 'cessionario finale' Castello Finance S.r.l., provvedendo a verificare:
- a) che il credito garantito a soddisfazione del rientro delle somme a mutuo deviato dalla finalità dichiarata non sia invece strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (ipotesi del riciclaggio);

6

ed in caso di positivo riscontro ad accertare:







- b) l'eventuale stato di ignoranza in buona fede del creditore ipotecario sull'indicato nesso di strumentalità delle somme date a mutuo, valutando a tal fine: le condizioni delle parti; i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse; il tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività ed alle sue dimensioni; la sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale.
- 7. Per le ragioni indicate, il decreto del 16 ottobre 2015 va quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, assorbita ogni altra censura.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Così deciso, il 16/11/2016

Il Consigliere estensore

Laura Scalia

Il Presidente Giacomo **p**aoloni

